



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 4 aprile 2024

NEWS DEL GIORNO

[Pubblicata in G.U. la Legge che promuove l'imprenditoria agricola giovanile](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Mètasalute: aggiornato il regolamento](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Pubblicata in G.U. il decreto in tema di bonus fiscali](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Licenziamento per giusta causa per ritardo se manca il vincolo all'orario](#)
di Redazione

BLOG

[La contribuzione Inps autonomi: obbligo d'iscrizione e base imponibile](#)
di Roberto Lucarini

Pubblicata in G.U. la Legge che promuove l'imprenditoria agricola giovanile

di **Redazione**

Pubblicata in G.U. n. 72 del 26 marzo 2024 la [Legge 15 marzo 2024, n. 36](#), contenente previsioni volte a favorire l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

La definizione di giovane imprenditore in agricoltura è sancita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della citata norma che, con tale locuzione, individua coloro che hanno tra i diciotto ed i quarantuno anni.

Finalità della previsione legislativa è quella indicata dall'articolo 1 che fissa l'obiettivo di promuovere il sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, nonché nel rilancio del sistema produttivo del citato comparto, mediante interventi volti a consentire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nonché l'annesso e fisiologico ricambio generazionale.

Tra le misure previste, viene anzitutto istituito un Fondo avente una dotazione annua destinata pari a 15 milioni di Euro, utilizzabile tra l'altro per finanziare l'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività d'impresa, l'acquisto di beni strumentali per l'esercizio dell'attività, l'acquisizione di complessi aziendali già operativi.

Viene poi prevista la possibilità di accesso ad un regime fiscale agevolato con applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 12,50 % del reddito d'impresa prodotto, accessibile dalle realtà diverse da quelle già destinatarie del regime forfettario.

Tra le altre misure previste, nelle more della complessiva ridefinizione della materia dei crediti di imposta, la concessione di tale spettanza da determinarsi sull'importo delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione, utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Master di specializzazione

Expating e lavoro italiano all'estero

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Mètasalute: aggiornato il regolamento

di **Redazione**

Aggiornato in data 26 marzo 2024 dal Consiglio di Amministrazione il [regolamento](#) del Fondo Mètasalute.

Sono stati, in particolare, modificati soltanto alcuni articoli, tra questi quelli inerenti alla modalità di registrazione al Fondo da parte di aziende e lavoratori dipendenti aderenti (articoli 3.1 e 3.2), all'obbligo di adesione a Mètasalute anche da parte di quelle aziende che presentano forme di assistenza sanitaria integrativa già presenti in azienda (articolo 5), alla decorrenza delle prestazioni (dal 1° giorno del 5° mese successivo a quello di iscrizione e – coerentemente con tale ingresso – fino al 4° successivo alla cessazione, come previsto dall'articolo 6 del Regolamento).

Interessanti anche le novità ora previste dall'articolo 8, che contiene l'elenco della platea dei lavoratori nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di iscrizione, tra questi i rapporti a tempo determinato non inferiori a 5 mesi, i part time, i periodi interessati da eventi di malattia, congedo parentale, tutte le tipologie di CIG, lavoratori beneficiari di NASpl a seguito di licenziamento individuale ovvero collettivo.

Da ultimo, aggiornato tra gli altri l'articolo 11 che contiene le conseguenze in ipotesi di omesso versamento, nonché le relative procedure e tempistiche di regolarizzazione.

Special Event

Come si costruisce un piano di welfare

Scopri di più



Pubblicata in G.U. il decreto in tema di bonus fiscali

di **Redazione**

Pubblicata in G.U. n. 75 del 29 marzo 2024 il [D.L. 39/2024](#) che interviene in materia di agevolazioni e bonus fiscali.

In particolare, il citato decreto interviene rispetto alle misure previste dagli articoli 119 e 119 – ter del D.L. 34/2020 e quindi alla detrazione edilizia c.d. “*Bonus 110 %*”, materia nel corso degli anni oggetto di revisioni, da ultime apportate dal D.L. 11/2023, rispetto alla restrizione della platea dei potenziali beneficiari.

Il D.L. n. 39/2024 interviene tra gli altri aspetti, anzitutto nel far salvo l’accesso alla detrazione nei confronti di interventi che riguardano immobili situati nel territorio delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e di quelli a partire dal 24 agosto 2016 (sebbene entro determinati limiti di spesa).

Deroghe vengono poi riconosciute anche a spese sostenute in relazione ad immobili per i quali anteriormente alla pubblicazione del D.L. 39/2024 risultavano già a vario titolo avviati i lavori di recupero del patrimonio edilizio (mediante presentazione ad esempio della CILA).

L’articolo 4, D.L. 39/2024 prevede, poi, un congelamento (e quindi l’impossibilità di utilizzare il credito risultante) nel caso vi siano importi iscritti a ruolo emessi dall’Agenzia delle Entrate, i cui termini di pagamento siano scaduti da almeno trenta giorni (in assenza di provvedimenti di sospensione, ovvero sia intervenuta la decadenza dalla rateazione).



Licenziamento per giusta causa per ritardo se manca il vincolo all'orario

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 30 gennaio 2024, n. 2761, ha stabilito che deve ritenersi illegittimo il licenziamento per giusta causa adottato nei confronti del lavoratore e motivato dalla sistematica violazione degli orari di servizio laddove dall'istruttoria è emerso che l'incolpato, svolgendo mansioni di coordinamento, non è soggetto a vincolo di orario: ne consegue che l'addebito contestato sarebbe stato fondato solo laddove il lavoratore incolpato avesse fatto mancare il proprio apporto di risultato ovvero laddove fosse stato possibile dimostrare che il suo tempo fosse stato dedicato ad altre attività, non compatibili con quelle lavorative, in misura tale da escludere la prestazione oraria.

Master di specializzazione

Laboratorio Contratti di lavoro

Scopri di più

La contribuzione Inps autonomi: obbligo d'iscrizione e base imponibile

di **Roberto Lucarini**

Sul tema della contribuzione obbligatoria Inps, per i soggetti autonomi artigiani (ART) e commercianti (COM), possiamo individuare due questioni principali su cui concentrare l'attenzione. I problemi operativi, intendiamoci, sono moltissimi, ma la maggioranza di essi può essere a ben vedere ricondotto nell'ambito della breve analisi che andremo a fare. Un esame, beninteso, parziale e sintetico, che tenterà tuttavia di porre in rilievo i passaggi più preganti.

Sull'obbligo di iscrizione

Le norme di riferimento, per le gestioni obbligatorie ART e COM, sono ben distinte; nonostante ciò, tuttavia, esse possono essere assimilate valutando i loro tratti distintivi comuni. Per quanto concerne l'artigianato, infatti, ci si deve rifare al disposto *ex* articolo 2, L. 443/1985 (Legge quadro artigianato), mentre in relazione alle attività commerciali, il riferimento va *ex* articolo 29, comma 1, L. 160/1975, come riformata *ex* articolo 1, comma 203, L. 662/1996.

Per sintetizzare, vediamo i tratti comuni. Si ha, infatti, obbligo di iscrizione, laddove il soggetto rivesta i seguenti requisiti legali:

- esercizio dell'impresa in modo personale e professionale, da intendersi in via non occasionale ma abituale;
- avere ed assumere la piena responsabilità e titolarità dell'impresa;
- dirigere e gestire l'impresa, svolgendovi in modo prevalente la propria attività.

Attenzione al fatto che tali caratteri devono *ex lege* sussistere, tutti e contemporaneamente, in capo al soggetto in esame.

Per esperienza fatta (ahimè) si è assistito nel tempo, su questo tema, a situazioni talora paradossali, specie per i casi di iscrizioni avvenute d'ufficio ed in maniera che possiamo definire assai approssimativa. L'Istituto, infatti, rilevando dati generici dai modelli di dichiarazione dei redditi, essenzialmente il quadro H (reddito di partecipazione), ha proceduto ad iscrizioni di soci di Snc e Sas senza alcuna istruttoria preventiva, riguardo l'effettiva sussistenza dei caratteri legali sopra indicati. Risultato: un gran caos e parecchio contenzioso.



Alla base di tutto ciò, normalmente, è finito lo specifico requisito legale dello svolgimento dell'attività, artigianale o commerciale, in maniera non occasionale e, quindi, abituale. Caratteri su cui la norma non dispone con puntualità, per cui la definizione va ricercata, caso per caso, andando a valutare l'eventuale attività svolta dal soggetto in funzione della sua gravidanza o, meglio, della sua non occasionalità.

Se ciò è semplice nell'ambito di un'impresa individuale, capirete come la cosa si complichino, e di parecchio, per i casi di partecipazione in società. Il fatto di essere socio, infatti, non presuppone che il soggetto svolga, nell'ente partecipato, una propria attività lavorativa in via abituale; questo deve essere ben chiaro.

Sulla base imponibile

Su questo tema va anzitutto ricordato il potente cambiamento avvenuto dal 1993. In precedenza, infatti, risultava imponibile previdenziale soltanto il "*reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente*" (ex articolo 1, comma 1, L. 233/1990).

La disposizione successiva, invece, attrae nell'imponibile, dal 1993 appunto, la "*totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono*" (ex articolo 3 bis, comma 1, D.L. 384/1992, aggiunto in sede di conversione).

La differenza è lampante, quanto molto espansiva della base imponibile stessa.

La modifica apportata coinvolge, ad esempio, il caso di un contribuente il quale, essendo iscritto ad una gestione obbligatoria (avendo i requisiti normativi per il lavoro svolto in una certa impresa), possa inoltre vantare partecipazioni societarie da cui derivi un reddito. Attenzione tuttavia ad un passaggio chiave; la norma infatti specifica, e non potrebbe essere diversamente, che deve trattarsi di reddito d'impresa.

Il problema che si è posto con più forza, in ambito operativo, riguardava (e riguarda) il caso di un soggetto iscritto ad una gestione obbligatoria ART o COM, perché ad esempio titolare di impresa individuale, il quale vantava anche una partecipazione in una Srl. Il reddito pro quota, derivante dalla partecipazione, è da ricomprendere nella base imponibile?

L'Inps, con circolo n. 102/2003, ebbe modo di fornire una interpretazione del tutto estensiva, con la quale intendeva attrarre nel calcolo contributivo anche tale quota di reddito da partecipazione, ciò senza alcun tipo di ulteriore indagine.

Dopo numerose sentenze di legittimità sfavorevoli, l'Istituto previdenziale è tornato sui propri passi, con circolare n. 84/2021, andando a specificare, sul tema esemplificato, "*che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle*



Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa". Finalmente un minimo di chiarezza!

A dirla tutta, inoltre, nutro personalmente ancora un dubbio più profondo; la norma, infatti, parla di “redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF”, situazione che in effetti non sussiste, tranne i rari casi di tassazione per trasparenza, nelle Srl, il cui reddito è soggetto ad Ires.

Concludo queste brevi note ricordando, per evitare fraintendimenti, come occorra tenere ben distinta la questione dell’obbligo di iscrizione da quella della costituzione della base imponibile: nel primo caso sono da considerare i requisiti normativi necessitanti appunto per l’iscrizione; nel secondo, che dà quindi il primo come superato, emerge invece la norma riguardante l’insieme dei redditi d’impresa posseduti.

Master di specializzazione

Pensioni e consulenza previdenziale

Scopri di più